



**COFIN**<sub>snc</sub>

Sistemi di controllo aziendale - Finanziamenti agevolati  
Elaborazione dati e paghe



## **ENTI NON COMMERCIALI**

### **DETRAZIONE FORFETTARIA IVA AL 50%**

Il decreto legislativo n. 175/2014 pubblicato sulla Gazzetta del 28/11/2014 ha previsto per le associazioni che operano in regime ex L. 398/1991 che a decorrere del 13/12/2014 la percentuale di detrazione forfettaria dell'Iva per le prestazioni di sponsorizzazione viene unificata a quella attualmente prevista per le prestazioni di pubblicità, **in misura del 50%**.

Per la liquidazione IVA relativa al trimestre in corso (ottobre/dicembre 2014), il cui versamento dovrà essere effettuato entro il 16/2/2015, occorrerà operare un detrazione forfettaria separata in relazione alle fatture emesse a fronte di contratti di sponsorizzazione fino al 12/12/2014 da quelle emesse a decorrere dal 13/12/2014.

### **ANTIRICICLAGGIO & ASD: SPARISCE LA SOGLIA DEI 516,46 EURO**

**Obbligo di tracciabilità riservato soltanto alle transazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro**

Il comma 713 della Legge di stabilità 2015 interviene sulla disciplina in tema di tracciabilità delle transazioni per enti e associazioni che applicano il regime speciale della Legge 398/91, portando a 1.000 euro la soglia oltre la quale vige l'obbligo di tracciabilità delle movimentazioni (non più i 516,46 euro).

Dal 1° gennaio 2015, pertanto, le soglie per la tracciabilità delle operazioni previste per le associazioni ed enti si sono allineate agli importi richiamati dalla normativa antiriciclaggio per tutte le movimentazioni di denaro contante.

Tutti i versamenti e i pagamenti di importo superiore a 1.000 euro da parte di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche devono pertanto transitare su apposito conto corrente bancario, oppure devono essere effettuate in modo da poter dare evidenza del soggetto erogante o del soggetto percipiente.

Qualora siano disattese le disposizioni richiamate, si ritiene che le sanzioni irrogabili siano sia quelle previste dalla disciplina fiscale sia quelle previste dalla disciplina antiriciclaggio.

Pertanto, l'ente o l'associazione (e non solo l'associazione sportiva dilettantistica), potrà vedersi irrogare le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria da 258,23 a 2.065,83 euro e perdita della possibilità di poter beneficiare del regime fiscal di favore di cui alla Legge 398/1991;

**Sede:**

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN) - Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76  
www.cofinonline.com - e-mail: info@cofinonline.com  
P. Iva 02117800421



**COFIN**<sub>snc</sub>

Sistemi di controllo aziendale - Finanziamenti agevolati  
Elaborazione dati e paghe



- sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro, ai sensi dell'articolo 58 D.Lgs. 231/2007 (disciplina antiriciclaggio).

Sicuramente le maggiori difficoltà saranno connesse all'individuazione delle fattispecie nelle quali l'operazione può ritenersi frazionata.

## CERTIFICAZIONE UNICA

La **certificazione unica** è la nuova attestazione che i sostituti d'imposta dovranno rilasciare, a partire dal 2015, a coloro che hanno percepito nel 2014 somme e valori soggetti a ritenuta e non **(sono compresi anche i compensi sportivi dilettantistici)** .

Oltre a consegnare la certificazione ai percettori, dal 2015 i sostituti d'imposta dovranno anche trasmettere i dati all'Agenzia entro il 7 marzo (nel 2015 il termine slitta al 09 marzo perché cade di sabato).

Oltre all'attestazione dei redditi da lavoro subordinato, **la certificazione unica conterrà anche i redditi erogati a lavoratori autonomi.**

La Certificazione Unica deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Si evidenzia come il suddetto nuovo adempimento comporti la necessità per lo studio o per il consulente del lavoro di avere tempestivamente tutte le informazioni necessarie per procedere all'ulteriore incombenza.

**Si precisa che l'obbligo si aggiunge (e non sostituisce) quello di consegna agli interessati entro il 28/02/2015 della certificazione delle ritenute subite.**

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di €. 100,00.

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista.

Sulla base di queste considerazioni, riteniamo opportuno intervenire preventivamente per recuperare i dati necessari per la redazione della certificazione unica dei sostituti d'imposta e quindi evitare alle imprese clienti operazioni di rettifica dopo l'emissione della certificazione fiscale perché sanzionate.

Per poter espletare tale adempimento, vi preghiamo di inviarci entro e non oltre il

### 30 Gennaio 2015

la seguente documentazione:

- Elenco dei percipienti **(dati anagrafici e indirizzo completi)** e delle somme a loro erogate nel 2014 a titolo di prestazioni sportive dilettantistiche;
- copia delle fatture/ricevute dei lavoratori autonomi (professionisti, agenti, occasionali, etc.) pagati nel corso del 2014 di cui è stata versata la ritenuta;
- copia dei Modelli F 24 di pagamento delle relative ritenute quietanzati;
- partitario del conto relativo alle ritenute fiscali effettuate nel corso del 2014;

**Sede:**

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN) - Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76  
www.cofinonline.com - e-mail: info@cofinonline.com  
P. Iva 02117800421



**COFIN**<sub>snc</sub>

Sistemi di controllo aziendale - Finanziamenti agevolati  
Elaborazione dati e paghe



- (separatamente) copia delle fatture/ricevute dei lavoratori autonomi (professionisti, agenti, occasionali, etc.) pagati nel corso del 2014 di cui la ritenuta NON è stata versata.

### **LO SPLIT PAYMENT ANCHE PER CHI USUFRUISCE DELLE AGEVOLAZIONI DELLA L. 398/91**

Lo "split payment", introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che, dal primo gennaio, ha inserito il nuovo art. 17-ter nel corpus del decreto Iva (D.P.R. n. 633/1972).

In base a questa norma, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (anticipate dal comunicato stampa del Mef del 9 gennaio scorso).

La norma prevede che per queste operazioni non siano più i fornitori ad essere obbligati al versamento dell'imposta ma quest'obbligo viene trasferito in capo gli Enti committenti che quindi tratterranno l'importo dell'IVA in occasione del pagamento della fattura.

Come chiarito dal citato comunicato stampa del Mef del 9 gennaio 2015, il nuovo sistema di pagamento dell'IVA si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente a tale data.

La legge riguarda anche le società di capitali sportive dilettantistiche, le associazioni sportive dilettantistiche e, più in generale, tutte le associazioni senza scopo di lucro che applicano il regime forfettario della legge n. 398/1991 (ma gli stessi ragionamenti possono essere condotti per tutti coloro che applicano un sistema forfettario di determinazione dell'Iva da versare).

Com'è noto, infatti, per questi soggetti l'imposta da versare è determinata in maniera forfettaria, secondo le disposizioni previste dal sesto comma dell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972 il cui "vantaggio" è quello di poter trattenere una quota dell'Iva incassata sulle fatture emesse. In contabilità, questo importo determina una sopravvenienza attiva che non concorre a determinare il volume dei ricavi massimo consentito ai soggetti che applicano questo regime.

Facendo un esempio, per la fattura di un servizio di 10.000,00 euro con Iva pari a 2.200,00, si dovranno versare all'Erario 1.100,00 euro mentre altri 1.100,00 verranno mantenuti nelle casse dell'associazione.

La questione presenta quindi evidenti profili di legittimità che dovranno al più presto essere chiariti, magari prevedendo un correttivo che consenta ai soggetti in 398 di non subire alcuna decurtazione.

In attesa di chiarimenti si suggeriscono alcuni comportamenti da adottare:

**Sede:**

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN) - Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76  
www.cofinonline.com - e-mail: info@cofinonline.com  
P. Iva 02117800421



**COFIN**<sub>snc</sub>

Sistemi di controllo aziendale - Finanziamenti agevolati  
Elaborazione dati e paghe



- 1) se le circostanze lo permettessero (e, cioè, se l'emissione della fattura non fosse richiesta dalle procedure amministrative interne del soggetto pagante) i soggetti in 398 potrebbero quindi comunicare alle amministrazioni interessate l'importo complessivo delle spettanze, al lordo dell'Iva, senza emettere fattura. Incassato il corrispettivo, potrebbero poi provvedere autonomamente all'annotazione del ricavo e dell'imposta relativa e al versamento trimestrale dell'imposta.
- 2) indicare nelle fatture emesse nei confronti della P.A. la dicitura "Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter d.p.r. n. 633/72", o analoga. Annotare tali fatture in una colonna apposita del registro IVA specifico per i soggetti in regime 398 e non tener conto della relativa imposta in sede di calcolo trimestrale dell'IVA da versare. Attendere che venga comunicato come si potrà "recuperare" il 50% dell'IVA sulle fatture alla P.A., che è stata versata per intero mentre avrebbe dovuto essere versata solo, appunto, per la metà. Se in un tempo ragionevole non arriveranno le nuove disposizioni, occorrerà presentare istanza di rimborso di tale quota di IVA versata in eccesso.

**Sede:**

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN) - Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76  
www.cofinonline.com - e-mail: info@cofinonline.com  
P. Iva 02117800421